



**ERG Nuove Centrali S.p.A.**  
**Priolo Gargallo (SR)**  
**Rel. T50097/7025**

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

**ERG Nuove Centrali Impianti Sud**

**ALLEGATO A17 – AUTORIZZAZIONI DI TIPO EDILIZIO**

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA  
L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA E COMMERCIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTO l'art.1 del D.P.R.5.11.1949,n.1182, relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana nelle materie relative alla industria e commercio;  
VISTO il R.D.L.2.11.1933,n.1741 convertito nella legge 8.2.1934 n.367 e successive modificazioni concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti;  
VISTO il R.D.2734 20.7.1934 n.1303 che approva il regolamento per l'esecuzione del R.D.L.2.11.1933 n.1741;  
VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D.30.3.1942 n.527 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.15.2.1952,n.328;  
VISTO il D.A.n.537 del 21.5.1971 con il quale alla ISAB S.p.A. - Industria Siciliana Asfalti e Bitumi - con sede sociale in Palermo Via Mariano Stabile n.243, è stato concesso di impiantare e gestire nel Comune di Melilli - un impianto per la raffinazione di olii minerali per la lavorazione annuale di 7,5 milioni di tonnellate di petrolio grezzo con successivo ampliamento a 14milioni di tonn.;

VISTO l'art.3 del predetto D.A. che stabilisce il termine di tre anni, dalla data del decreto stesso, per l'installazione degli impianti;  
VISTA l'istanza della ISAB S.p.A.-ora con sede legale in Siracusa Corso Colone 103 - pervenuta l'8.3.1974, con la quale si chiede la proroga del suddetto termine per un periodo di 24 mesi e cioè sino al 21.5.1976,adducendo i seguenti motivi:

- ritardo dell'inizio dei lavori di costruzione per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, in ordine alla validità del decreto di concessione, risolto nel giugno 1972;
- ritardo delle consegne da parte di tutti i principali fornitori a causa di scioperi, indisponibilità di materie prime e crisi energetica;

VISTI i pareri espressi dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione il 3.5.1974, con nota n.1854/1470.11, dall'Avvocatura dello Stato il 25.6.74 con nota n.3295 e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana l'11.11.1974 n.157, con i quali è espresso il parere che in via generale è possibile prorogare il termine posto alla attivazione di impianti per la lavorazione di olii minerali;

VISTA la documentazione che, su richiesta dell'Amministrazione, è stata prodotta dalla Società stessa a comprova di quanto asserito ;

CONSIDERATO che, anche sulla base dell'esito dell'esame compiuto sulla suddetta documentazione da una apposita Commissione costituita con D.A. del 22.5.1974, sono da ritenere sufficientemente giustificati i motivi addotti dalla Società concessionaria in ordine al ritardo nella costruzione dell'impianto di raffinaria;



VISTO il D.A. n. 838 del 13.12.1975, con il quale è stata istituita una apposita Commissione al fine di verificare in corso d'opera che da parte della ISAB S.p.A. siano state rispettate tutte le prescrizioni contenute nel D.A. 537 del 21.5.1971 e che il progetto definitivo sia stato adeguato alle indicazioni di cui alla lettera del Ministero degli Interni del 23.4.1971 n.10.00470/XIII B.6, nonché al fine di esaminare la possibilità che la Raffineria venga rifornita a mezzo degli impianti portuali esistenti nella rada di Augusta, opportunamente ampliati e, in caso negativo, a verificare che la realizzazione del pontile avvenga nel rispetto delle norme e delle limitazioni imposte dalla decisione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 13.12.1972;

CONSIDERATO che la predetta Commissione, come risulta dal verbale n.2 del 12.1.1976 e n.3 del 5.2.1976, ha dichiarato che le unità d'impianto ed apparecchiature sono state realizzate non solo in conformità ai progetti approvati ed alle indicazioni e prescrizioni di cui al D.A.n.537 del 21.5.1971 e alla nota del Ministero degli Interni del 26.4.1971 n.10.00470/XIII B.6, ma anche a tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni dettate dagli organi competenti e che non sussiste la possibilità che la Raffineria ISAB venga rifornita a mezzo degli impianti portuali esistenti nella rada di Augusta anche opportunamente ampliati e che la realizzazione del pontile è avvenuta nel rispetto delle norme e delle limitazioni imposte dalla decisione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 13.12.1972, n.1084;

CONSIDERATO che occorre determinare in concreto ed in via definitiva la capacità di lavorazione annua della Raffineria, prevista nel D.A.n.537, in 7,5 milioni di tonn/ di petrolio grezzo con successivo ampliamento a 14 milioni;

RITENUTO di dovere fissare tale capacità in 11 milioni di tonn/annue di petrolio grezzo;

VISTO le determinazioni espresse al riguardo, per quanto di competenza, dal Ministero delle Finanze e dal Ministero della Marina Mercantile - rispettivamente con nota n.307 del 23.1.1976 e nota n.518211 del 12.1.1976;

CONSIDERATO altresì l'opportunità di confermare gli obblighi imposti alla Società concessionaria con il citato D.A. n.537 del 21.5.1971, nonché l'esigenza di assicurare la salvaguardia ecologica con particolare riguardo ai danni dell'inquinamento atmosferico e marino;

STATITA la Giunta Regionale di Governo;

RITENUTA l'opportunità di provvedere in merito;

./.

D E C R E T A

ART.1)- Il termine indicato dall'art.3 del D.A.n.537 del 21.5.1971 relativa alla concessione alla ISAB S.p.A. - Industria Siciliana Asfalti e Bitumi - con sede legale in Siracusa Corso Gelone 103 - di impiantare e gestire nel Comune di Melilli un impianto per la raffinazione di olii minerali, è prorogato sino al 21.5.1976.

ART.2)- Il quantitativo di petrolio grezzo che la Società concessionaria dovrà mettere in lavorazione nella propria raffineria è determinato in via definitiva in 11milioni di tonn./annue.

ART.3)- La Società concessionaria per il completamento degli impianti e del pontile dovrà scrupolosamente osservare le norme, le limitazioni e le prescrizioni imposte dalla Commissione Consultiva per Le Sostanze Esplosive ed Infiammabili nella seduta dell'8.4.1971 con verbale n.14/1567 trasmesso dal Ministero dell'Interno con nota n.10.00470/XIII B.6 del 26.4.1971, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella seduta del 13.12.1972, nonché dagli altri Organi competenti.


ART.4)- Per l'esercizio dell'impianto la Società concessionaria è tenuta ad adottare tutte quelle misure ed accorgimenti tecnici idonei alla salvaguardia dell'ambiente per quanto attiene all'inquinamento atmosferico e marino, con la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella legge 13.7.66 n.615 nonché di tutte le altre norme e prescrizioni emanate dalle autorità competenti.

ART.5)- La Società concessionaria è tenuta al mantenimento in costante efficienza di tutte le attrezzature antinquinamento nonché a sottostare ai controlli ed alle prescrizioni delle competenti autorità sanitarie e marittime.

ART.6)- L'inosservanza degli obblighi imposti con il D.A.537 del 21.5.71 nonché di quelli contenuti nel presente decreto comporta la decadenza della concessione.

ART.7)- Il presente decreto avrà pieno effetto legale dopo che la concessionaria avrà rilasciato all'Assessorato concedente formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole contenute nello stesso, nonché di tutti gli obblighi e condizioni imposti ai concessionari dal R.D. L.2.11.1933,n.1741 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D.20.7.1934,n.1303?

./.




ART. 8) - La Società concessionaria è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso che dovrà essere restituito all'Assessorato concedente.

Palermo, li 6 FEBBRAIO 1976

L' A S S E S S O R E

F. SALADINO

P.C.C.  
IL DIRIGENTE



*[Handwritten signature]*



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA (C.P.80012000826)



- TO lo Statuto della Regione Siciliana;
- TO l'art.1 del D.P.R. 5.11.49 n.1182, concernente le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana nelle materia relative alla industria ed al commercio;
- TO il R.D.L. 2.11.33 n.1741, convertito nella legge 8.2.34 n.357 e successive modificazioni, concernenti la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti;
- TO il D.R. 20.7.34 n.1303, che approva il regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 2.11.33 n.1741;
- TO il Codice della Navigazione approvato con D.R. 30.3.42 n.527 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15.2.52 n.328;
- PI i DD.AA. n.537 del 21.5.71 e n.43 del 6.2.76, in virtù dei quali la ISAB S.p.a. con sede legale in Siracusa - Corso Gelone n.103 - C.F. n. 00051570893 - è titolare della concessione per l'esercizio della Raffineria di Priolo Gargallo (SR);
- SIDERATO che i termini della suddetta concessione risultano scaduti in data 21.5.91;
- TA l'istanza dell'11.1.91 con la quale la Società interessata chiede la proroga dei termini di durata della concessione in questione e l'equiparazione della stessa al termine di durata della concessione demaniale scadente il 26.7.2020;
- TO il parere del Ministero delle Finanze espresso con nota n.9102403 - Divisione 11 del 25.7.1991;
- TO il parere dello Stato Maggiore della Difesa espresso con nota n.141/2225/4431/1.027 IV reparto ufficio infrastrutture in data 23.5.91;
- TO il parere del Ministero della Marina Mercantile espresso con nota n. 5182409/0/1040 Divisione XVIII - del 29.10.91;
- TO il parere del Comando Prov.le VV.F. di Siracusa espresso con nota n. 000544 del 9.4.1991;
- TO il parere della Capitaneria di Porto di Siracusa espresso con nota n. 2045 del 30.1.91;
- AVUTO che l'istanza è meritevole di accoglimento e di fissare, pertanto, al 21.5.2011 la data di scadenza della concessione che si proroga con il presente provvedimento;

D E C R E T A

- ART.1) La concessione accordata alla ISAB S.p.a. con sede legale in Siracusa - Corso Gelone n.103 - C.F. n.00051570893, relativa allo Stabilimento petrolchimico di Priolo Gargallo (SR), scaduta il 21.5.91 viene prorogata fino al 21.5.2011.
- ART.2) Restano immutate la capacità lavorativa del complesso industriale suddetto, nonché la struttura e la costituzione dello stesso.
- ART.3) Restano confermati a carico della Società ISAB S.p.a. tutte le clausole e condizioni stabilite dai provvedimenti di concessione.
- ART.4) La Società ISAB S.p.a. è tenuta alla registrazione del presente decreto presso l'Ufficio del Registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso che dovrà essere restituito all'Assessorato concedente e notificato agli Enti interessati.

Palermo, li 23 NOV 1992

L'ASSESSORE



REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

## Assessorato Industria

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO II  
RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio;
- VISTO** il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741;
- VISTO** il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- VISTA** la L. 9 gennaio 1991, n.9;
- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.3.42 n. 527 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15.2.52 n. 328;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce una nuova normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA** la L.R. 30 aprile 1991, n. 10, contenente disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa;
- VISTO** il D.P.R. n. 420 del 18 aprile 1994; con nota assessoriale prot. n. 2190/5582/95 del 17/05/95, contenente " Regolamento recante semplificazioni delle procedure di concessione per impianti di lavorazione e di depositi di oli minerali ";
- VISTA** la circolare n. 117/D del Ministero delle Finanze recante per oggetto l'applicazione del D.M. 11 gennaio 1995, n. 15824 e dell'accordo procedimentale in materia di semplificazione delle procedure autorizzative per impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali;
- VISTO** il punto 5 del predetto accordo procedimentale con il quale viene stabilito che nel caso di voltura della titolarità della concessione, di cui agli artt. 40 e 25 del regolamento per l'esecuzione del R.D. 2.11.1933, n. 1741, approvato con R.D. 20.7.34, n. 1303, la voltura della concessione può essere autorizzata senza istruttoria preventiva, fatti salvi gli accertamenti antimafia, subordinando l'esecutività dell'atto all'acquisizione del Nulla-Osta del Ministero delle Finanze e, nel caso di impianti costieri, anche del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA** la circolare Assessorato Industria n. 340, del 22 maggio 1993;
- VISTO** il D.D.G. n. 159/Segr. n.4 del 28.3.2002, registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Industria il 4 aprile 2002 al n. 68, con cui è stata conferita al Dirigente Responsabile del Servizio II la delega delle funzioni previste dall'art. 7, I comma lettera e) ed f) della L.r. 10/05/2000 n. 10;
- VISTI** i DD.AA. n. 537 del 21/05/1971 e n. 43 del 06/02/1976 con cui la società Erg Petroli - Raffineria Isab è stata autorizzata ad esercire attività di raffinazione nel proprio stabilimento di Priolo Gargallo (SR);
- VISTO** il D.A n. 2086 del 23/01/1992; con cui è stata rinnovata la concessione per la durata di anni venti ( 20 ), con decorrenza dal 21/05/1991 e scadenza il 21/05/2011;
- VISTA** l'istanza del 29 agosto 2002 con cui la società Erg-Raffineria Mediterranea s.r.l., con sede legale in Priolo Gargallo ( SR ) S.P. 146, ha chiesto la voltura a proprio nome, per l'avvenuta cessione di ramo d'azienda da parte della Erg Petroli S.p.A. -

IN P. SUD



Raffineria Isab relativa all'esercizio dell'attività di raffinazione esercita nello stabilimento di Priolo Gargallo ( SR ) ;

VISTA la delibera dell'Assemblea, a rogito del dott. Giuseppe Torrente, notaio in Genova, redatto in data 30 maggio 2002, e registrato in Genova il 31/05/2002, con cui la Erg Petroli S.p.A. Raffineria Isab ha deliberato di trasferire l'attività di raffinazione di oli minerali all'interno della raffineria ERGMED s.r.l. ( Erg Mediterranea s.r.l. );

VISTO l'atto costitutivo della società ERGMED s.r.l., a rogito del dott. Giuseppe Torrente, notaio in Genova, redatto il 20 maggio 2002 e registrato in Genova il 21 maggio 2002;

VISTE le istanze inoltrate dalla Erg Petroli S.p.A. e dalla Erg Mediterranea s.r.l. alla Capitaneria di Porto di Siracusa, con prot. nn. 12866, 12867, 12868, 12869, per la voltura rispettivamente delle concessioni nn. 1/79, 12/98, 13/98 e 14/98;

VISTA la certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio di Roma in data 7 agosto 2002, con nota prot. n. CER/84945/2002/CRMO889 ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.252 del 03/06/1198;

CONSIDERATO che dette modifiche non alterano la struttura dello stabilimento sotto il profilo della potenzialità;

RITENUTO di dover provvedere in merito, sussistendo la capacità tecnico-economica dell'impresa;

## D E C R E T A

- Art. 1) - Per le motivazioni di cui in premessa, formanti parte integrante del presente decreto, è autorizzato il trasferimento della titolarità della concessione rilasciata con DD.AA. nn. 537 del 21/05/1971 e 43 del 06/02/1976 dalla società Erg Petroli S.p.A.-Raffineria Isab, con sede legale in Siracusa, corso Gelone 103, C.F. 00051570893, alla società ERGMED s.r.l. ( Erg Raffinerie Mediterranee s.r.l. ) con sede legale in Priolo Gargallo ( SR ) Km 146, C.F. 01393430895, contestualmente la società ERGMED s.r.l. è autorizzata con il presente decreto ad esercitare provvisoriamente l'attività di raffinazione di oli minerali all'interno dello stabilimento di Priolo Gargallo.
- Art. 2) - Il trasferimento definitivo della titolarità della concessione in capo all'ERGMED s.r.l. è subordinato all'acquisizione favorevole dei pareri che verranno successivamente richiesti agli enti interessati.
- Art. 3) - Restano invariate, a carico della suddetta Società, tutte le clausole e condizioni stabilite dai provvedimenti citati in premessa, dalle vigenti disposizioni legislative ivi compreso l'obbligo dell'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e contro l'inquinamento.
- Art. 4) - L'eventuale rinuncia alla presente autorizzazione e la rimozione dell'impianto dovranno essere preventivamente comunicate all'Assessorato Regionale Industria.
- Art. 5) - La presente autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art 10 della Legge 31 maggio 1975, n. 575 o in altri provvedimenti inibitori.
- Art. 6) - Alla ditta concessionaria è fatto divieto di apportare modifiche di qualsiasi natura alla consistenza, alle caratteristiche ed alle strutture dell'impianto senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato Regionale Industria.
- Art. 7) - La ditta concessionaria dovrà consentire il libero accesso all'impianto ai funzionari dell'Amministrazione delle Finanze, ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno all'impianto stesso.
- Art. 8) - L'Assessore Regionale all'Industria, nonché le Amministrazioni locali non saranno in alcun modo responsabili degli eventuali danni che possano, comunque, derivare a terzi dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento dell'impianto stesso.
- Art. 9) - Nell'esecuzione dei lavori di realizzazione e nell'esercizio dell'impianto la ditta concessionaria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con Decreto del Ministero dell'Interno in data 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la

repressione delle frodi nel settore degli oli minerali ( T.U. approvato con D.L. 26/10/1995, n. 577 ).

- Art. 10) - La presente autorizzazione avrà pieno effetto legale dopo che la ditta concessionaria avrà rilasciato, all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e condizioni in essa contenute.
- Art. 11) - La società autorizzata è tenuta alla registrazione della presente autorizzazione presso il competente Ufficio del Registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale dell'autorizzazione stessa da restituire all' Assessorato concedente.
- Art. 12) - Avverso al presente provvedimento può essere proposto dinanzi al TAR territorialmente competente e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla notifica.

Palermo 01 OTT. 2002



Il Dirigente del Servizio II  
(Dot. Francesca Marcenò)

*Francesca Marcenò*

Servizio II - Risorse Minerali ed Energetiche UOB/2  
Il Funzionario Delegato  
( Rag. Maria Concetta Fazzese )

Il Dirigente U.O.B. 2/b  
( Arch. Alberto Gucciardi )

*Alberto Gucciardi*

4 OTT. 2002

Registrato a Siracusa il .....  
 al N. 3410 ..... Med. 89 - Serie - 3  
 a richiesta di ERS RAFFINERIE MEDITERRANEA  
*ERS Raffinerie Mediterranee*  
 come da liquidazione a fianco.

Registro	€ <u>129,11</u>
Ipoteca	L. ....
Catasto	L. ....
IN. V. IM	" .....
T. S.	" <u>4,00</u>
<b>Totale</b>	<b>€ <u>133,11</u></b>

IL DIRETTORE REGGENTE  
(Alfredo Salerite)

